

ORIGINALE

COMUNE DI PRAY PROVINCIA DI BIELLA

DELIBERAZIONE N. 04 del 12/01/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA. AUTORIZZAZIONE AL TESORIERE COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2026.

L'anno DUEMILAVENTISEI ad DODICI del mese di GENNAIO, in Pray, alle ore 10,40 nella Sede Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTA	ASSENTE
AIMONE LUCIO	Sindaco	X	
CILIESA GIANNI	Vicesindaco	X	
PAGLIAZZO ROSETTA	Assessore	X	
	TOTALE	3	

Assume la presidenza il Sig. Aimone Arch. Lucio nella sua qualità di Sindaco, con l'assistenza del Segretario Comunale sottoscritto Franceschina Daniele, in videoconferenza, il quale ha potuto identificare la presenza del Sindaco Sig. Aimone Arch. Lucio e del Vice Sindaco Dr. Ciliesa Gianni in videoconferenza e dell'Assessore Sig.ra Pagliazzo Rosetta in presenza, tramite l'applicazione informatica utilizzata.

Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, la Giunta Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopra evidenziato.

LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la proposta relativa all'oggetto sopraindicato
- VISTI i pareri espressi su tale proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/00 n. 267;
- A VOTI unanimi, palesemente espressi,

DELIBERA

- 1) di fare propria la proposta di deliberazione di cui trattasi che viene allegata al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale, approvandone integralmente la premessa e il dispositivo
 - 2) di disporre l'attuazione del presente deliberato così come previsto dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
- di dichiarare con voti unanimi e palesi il presente atto immediatamente eseguibile.

**OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA. AUTORIZZAZIONE AL
TESORIERE COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2026.**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 04 DEL 12/01/2026

Dal : Sindaco
Alla : Giunta Comunale

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 222 del TU sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 testualmente recita:

“1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.

2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione. È fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.”

- l'art. 195 del TU sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 testualmente recita:

“1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.

2. L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.

3. Il ricorso all'utilizzo delle entrate vincolate, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che

sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.

4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le entrate vincolate, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.”

Richiamata la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie, n. 23/SEZAUT/2014 del 15 settembre 2014, con la quale è stato chiarito che “*il limite massimo delle anticipazioni di tesoreria concedibili (avente ad oggetto tanto le anticipazioni di tesoreria che le entrate a specifica destinazione di cui all’art. 195 TUEL), fissato dall’art. 222 TUEL nella misura dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente è da intendersi rapportato, in modo costante, al saldo tra anticipazioni e restituzioni medio tempore intervenute”;*

Considerato, altresì, che :

- il comma 738 dell’art. 1 della Legge 208/2015, legge di stabilità per l’anno 2016, ha prorogato di un anno – dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 – l’innalzamento da tre a **cinque dodicesimi** del limite massimo di ricorso degli enti locali ad **anticipazioni di tesoreria**;
- l’art.1 comma 43 della Legge di stabilità 2017 n.232 del 11.12.2016 ha prorogato di un anno – dal 31 dicembre 2016 **al 31 dicembre 2017** – l’innalzamento **da tre a cinque dodicesimi** del limite massimo di ricorso degli enti locali ad **anticipazioni di tesoreria**;
- la Legge di stabilità 2018 n.205 del 27.12.2017 ha ulteriormente prorogato di un anno – dal 31 dicembre 2017 **al 31 dicembre 2018** – l’innalzamento **da tre a cinque dodicesimi** del limite massimo di ricorso degli enti locali ad **anticipazioni di tesoreria**;

Rilevato che l’art.1 comma 906 della Legge di stabilità 2019 n. 145 del 30.12.2018 ha elevato **sino al 31.12.2019 da tre a quattro dodicesimi** il limite massimo di ricorso degli enti locali ad **anticipazioni di tesoreria**;

Rilevato che l’art. 1 comma 555 della legge di Bilancio ex legge di stabilità n° 160 del 27/12/2019 ha elevato a decorrere **dal 2020 e sino al 31/12/2022 da tre a cinque dodicesimi** il limite massimo di ricorso degli enti locali ad **anticipazioni di tesoreria**;

Dato atto che il **D.D.L N.345 – Aiuti -quater di conversione del Decreto Legge n.176 all’art.8** prevede **un’ulteriore deroga all’art.222 del TUEL** per il limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria specificando pertanto che per **il quadriennio 2020-2023 tale limite torna a cinque dodicesimi anziché tre dodicesimi**;

Fatto presente che il comma 782 dell’art.1 della Legge di Bilancio 2023 (Legge n.197/2022) ha modificato il comma 555 dell’art.1, Legge 160/2019, prevedendo che l’anticipazione di tesoreria richiedibile dall’ente locale può essere pari ai 5/12 (anziché ai 3/12 previsti dall’art.222 del TUEL-Decreto legislativo n.267 del 2000) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli delle entrate del bilancio, fino a tutto il 2025, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al D. Lgs. N.231/2002;

Richiamato l’art. 1, comma 672, della Legge di Bilancio 2026(Legge 30 Dicembre 2025, n.199) che estende al triennio 2026-2028 la possibilità, per gli enti locali, di richiedere l’anticipazione di tesoreria nel limite massimo dei 5/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente,

afferenti ai primi tre titoli delle entrate del bilancio, in luogo dell'ordinario limite dei 3/12 previsto dall'art. 222 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000).

Considerato che le entrate di competenza accertate nel penultimo esercizio precedente e quindi nell'esercizio 2024, risultano esse le seguenti:

DESCRIZIONE	ACCERTATO
Titolo: 1 - entrate tributarie	1.403.773,57
Titolo: 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato	71.946,61
Titolo: 3 - entrate extratributarie	320.848,40
Totale	1.796.568,58

Visto che l'Istituto bancario BANCA DI ASTI S.p.A., tesoriere di questo Ente, è tenuto a concedere ai sensi della normativa sopra richiamata una anticipazione di tesoreria nei limiti ammessi dalla stessa normativa, ma che il Comune di Pray conferma in 3/12 del totale delle entrate di competenza accertate nel penultimo esercizio precedente, e quindi pari a Euro 449.142,15, non ravvisando la necessità di ricorrere all'anticipazione di tesoreria massima pari a 5/12 come previsto dalla Legge di Bilancio 2026, n.199 avendo, alla data odierna, una cassa libera che non presenta criticità;

Dato atto che in relazione alle condizioni contenute nell'offerta presentata in sede di gara, dalla BANCA DI ASTI S.p.A., risultata aggiudicataria del Servizio Tesoreria, come da determinazione n. 56 del 01/12/2021, per il periodo 1 gennaio 2022 – 31/12/2026, il tesoriere è tenuto ad assicurare le anticipazioni di cassa, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, con l'applicazione del tasso debitore nella misura dell'Euribor a 3 mesi aumentato di 3,50 punti percentuali;

Ritenuto che per garantire il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'assolvimento delle spese obbligatorie e degli impegni assunti nei confronti dei creditori, ecc., potrebbe rivelarsi necessario ricorrere all'anticipazione di tesoreria, e ritenuto pertanto opportuno autorizzare la possibilità di chiedere al tesoriere l'anticipazione di cassa nei limiti di cui all'art. 222 TUEL;

Accertato inoltre che, al fine di garantire il pagamento delle spese correnti, può rivelarsi necessario in corso d'anno ricorrere all'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione derivanti da mutui, da trasferimenti provenienti dal settore pubblico allargato e da disposizioni di legge;

Considerato pertanto che la disciplina dell'utilizzo delle entrate vincolate, in termini di cassa, per il finanziamento di spese correnti generiche presuppone l'adozione della deliberazione della Giunta Comunale relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222, entro i cui limiti può essere esercitato;

Visto il punto 10 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in merito alla disciplina per la determinazione e la contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati, a cui il Tesoriere dovrà scrupolosamente attenersi garantendo la tassativa esigenza di ricostituire tali somme al fine di non compromettere il conseguimento delle finalità a cui dette somme sono destinate;

Dato atto che l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione vincola una corrispondente quota dell'anticipazione di tesoreria e che i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione vanno a ricostituire la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti: il Tesoriere, in caso di crisi di insufficienza dei fondi liberi, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195 del TUEL, provvede automaticamente all'utilizzo delle risorse

vincolate per il pagamento di spese correnti disposte dall'Ente. Nel caso di incassi vincolati esclusi dall'obbligo di versamento nella contabilità speciale di tesoreria unica, si provvede all'utilizzo prioritario di tali disponibilità. Logicamente, si provvede prioritariamente al reintegro delle entrate vincolate giacenti presso la tesoreria statale. L'utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento di spese correnti non vincolate determina la formazione di "carte contabili" di entrata e di spesa, che il tesoriere trasmette al SIOPE utilizzando gli appositi codici provvisori, previsti a tal fine ("Pagamenti da regolarizzare per utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL" e "Incassi da regolarizzare per destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL");

Ritenuto pertanto di provvedere, ai sensi dell'art. 195 TUEL, all'autorizzazione in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione al fine di limitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria, attivando prima le proprie entrate disponibili, ancorché vincolate in termini di cassa;

PROPONE

1. di richiedere al tesoriere dell'Ente, per l'esercizio finanziario 2026, *in caso di comprovata necessità*, l'anticipazione di cassa fino ad un importo massimo di € 449.142,15 pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente e determinate come in narrativa non ravvisando la necessità di ricorrere all'anticipazione di tesoreria pari a 5/12 come previsto dalla Legge di Bilancio 2026, n.199 avendo, alla data odierna, una cassa libera che non presenta criticità;
2. di autorizzare altresì per l'esercizio 2026, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000, l'utilizzo da parte del Tesoriere Comunale di entrate aventi specifica destinazione, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per il finanziamento delle spese correnti, entro il limite massimo previsto dalla normativa vigente per il ricorso all'anticipazione di tesoreria autorizzata in €. 449.142,15;
3. di dare atto che l'anticipazione di tesoreria è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - necessità di far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa;
 - prioritario e completo utilizzo delle entrate a destinazione vincolata, di cui all'art. 195 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 - specifica richiesta da parte del Servizio Finanziario dell'Ente;
4. di vincolare irrevocabilmente a favore del tesoriere comunale tutte le entrate relative ai primi tre titoli del bilancio, nonché tutte le entrate non aventi specifica destinazione, fino alla concorrenza della somma anticipata e relativi interessi ed oneri accessori, autorizzando il tesoriere comunale ad utilizzare le riscossioni in questione per la progressiva riduzione dell'anticipazione, capitale e interessi, sino alla completa estinzione;
5. di dare atto, altresì, che:
 - gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme, secondo le modalità previste dalla citata Convenzione per il servizio di tesoreria;
 - di assumere iniziale impegno di spesa di €. 500,00 per la corresponsione degli interessi, come sopra indicato sul seguente impegno di spesa;

- di liquidare trimestralmente gli interessi dovuti alla banca per l'effettivo utilizzo delle somme e con le modalità previste dal contratto del Servizio di Tesoreria
6. ***di notificare, in caso effettiva necessità della predetta anticipazione di Tesoreria,*** copia del presente atto alla BANCA DI ASTI S.p.A. – filiale di Pray, nella sua qualità di tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge.

Il Proponente
Aimone Arch. Lucio

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs
82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

(Aimone Arch. Lucio)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Franceschina Dr. Daniele)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

N.61..... REG. PUBBLICAZIONE

Certifico io segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale venne pubblicata il giorno ...13/01/2026..... all'albo pretorio ove rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.

Pray, li13/01/2026.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Franceschina Dr. Daniele)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art.134, comma 3, D.Lgs 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la sua estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni
di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva
il..... ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Pray, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Franceschina Dr. Daniele)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Pray, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Franceschina Dr. Daniele)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa